

**L'EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI FORO INTERNO:
DAL CAN. 196 DEL CIC17 AL NUOVO CAN. 130 DEL CIC83**

di

Costantino-M. Fabris

(Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna)

Abstract:

The paper presents the concept of the internal forum in the framework of the Church law. First of all traces the birth of the concept of internal forum and the latest evolution in the legal canon law; particular attention is devoted to the developments of the Code of this institution: from the first Canon Law Code (1917) to the new Code (1983).

SOMMARIO:

I. Criteri di revisione del CIC17: la questione del foro interno. – II. Il problema della giuridicità del foro interno. – III. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli. – IV. Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale.

I. Criteri di revisione del CIC17: la questione del foro interno

Allorquando il legislatore canonico si propose di rivedere il CIC17, si decise di porre mano anche alla riformulazione del criterio distintivo tra foro interno e foro

- Comunicazione presentata al XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico dal titolo "Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917" tenutosi a Roma dal 4 al 7 ottobre 2017 ed organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*.

esterno al fine di evitare la confusione, dovuta alla formulazione del can. 196 CIC17, tra il foro interno ed il c.d. foro della coscienza. Il secondo dei *Principia* formulati dalla Commissione costituita per la revisione del *Codex* riguardava espressamente la questione della ridefinizione del foro interno nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa¹.

Può stupire il fatto che alla questione del foro interno sia stato dedicato uno dei *Principia* per l'elaborazione del nuovo Codice, dal momento che la questione non era stata così dibattuta tra i canonisti. Tuttavia la questione del foro interno, in quanto caratterizzazione propria e specifica del diritto canonico, si poneva come una delle questioni assolutamente fondamentali di esso; la salvezza dell'anima, infatti, si ottiene anche conformando gli atti interni alla volontà di Dio, e dunque la potestà della Chiesa non poteva esimersi dall'esplicitare la propria funzione anche nell'ambito del foro interno.

La necessità di rivedere la nozione di foro interno dipendeva dalla circostanza che il can. 196 CIC17, assimilando di fatto il foro interno al foro della coscienza (quanto meno dal punto di vista semantico), creava notevoli difficoltà interpretative circa la natura dell'istituto, rischiando di relegare il foro interno alle sole questioni di ordine morale venendo queste considerate come coincidenti con la materia riguardante il foro interno². Assai difficile era dunque operare una chiara distinzione tra la materia di competenza della morale e quella di competenza del diritto canonico in ordine alle questioni giuridiche che tuttavia rimanevano occulte e, dunque, conosciute esclusivamente dal soggetto agente.

¹ Il testo integrale dei Principia è contenuto in «Communicationes» 1 (1969), pp. 77-85, per il principio qui citato p. 79.

² Cf.: J.M. POMMARÈS, *Le deuxième principe pour la réforme du droit canonique du Synode des Evêques de 1967, la coordination des fors dans le droit canonique revisité trente ans après*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, pp. 103-126, qui in partic. p. 105.

A tali considerazioni di carattere generale se ne aggiungevano altre riguardanti l'ambigua definizione che il CIC17 forniva in merito ai criteri per distinguere tra atti occulti e atti non occulti, circostanza evidentemente di grande importanza ai fini di poter stabilire quali fossero effettivamente i casi in cui si poteva parlare di potestà in foro interno.

Se, infatti, la potestà di foro interno riguardava gli atti occulti, si trattava di stabilire con certezza quali atti potessero essere definiti tali. Il CIC17 offriva un duplice criterio di interpretazione. Da un lato, a norma del can. 1037, si consideravano impedimenti pubblici quelli che «probari in foro esterno potest», legando dunque il concetto di pubblico/occulto alla circostanza di poter provare l'impedimento, dall'altro il can. 2197, definiva pubblico il delitto che fosse stato divulgato o del quale vi fosse pericolo di divulgazione; come si può notare in tal caso il concetto pubblico/occulto appare più sfumato, dal momento che potrebbe essere considerato occulto anche un delitto di cui un certo numero di soggetti abbiano comunque conoscenza, sebbene non intendano renderlo pubblico, lasciando così ampio margine di discrezionalità nella valutazione sulla pubblicità o meno dell'atto delittuoso³. Quando può un atto considerarsi occulto perché non vi è un concreto pericolo che esso venga divulgato?

Un'altra difficoltà derivante dal disposto del can. 196 CIC17 era data dalla distinzione tra foro interno sacramentale ed extrasacramentale. Tale distinzione produceva l'effetto di rendere assolutamente impermeabili i due ambiti con la conseguenza che potevano prodursi conflitti insolubili tra i due fori, esterno ed interno, in determinati casi. Nel caso di concessione di dispensa da un impedimento dirimente in fo-

³ Il problema era avvertito dai commentatori più accorti. Michiels, ad esempio, precisava che il criterio di distinzione tra giurisdizione di foro esterno e giurisdizione di foro interno poteva essere ridotta alla distinzione tra atti che possono essere provati e atti che non possono essere provati giuridicamente in quanto realizzati occultamente e conosciuti solamente dal soggetto privatamente, superando il dettato codiciale riguardante il criterio per stabilire la pubblicità o meno dei delitti, G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*, Tornaci 1964, p. 84.

ro interno sacramentale, ad esempio, la dispensa non poteva in alcun caso essere annotata o resa pubblica, nemmeno in un momento successivo, motivo per cui il can. 1047 stabiliva che, nel caso di dispensa concessa in foro interno sacramentale, divenendo successivamente pubblico l'impedimento, si dovesse ottenere per esso un'ulteriore dispensa valevole per il foro esterno con ciò determinando appunto un conflitto di competenze tra fori⁴.

II. Il problema della giuridicità del foro interno.

La maggioranza dei canonisti riteneva che il foro interno avesse senza dubbio carattere giuridico⁵, e pare corretto a maggior ragione ritenere la giuridicità del foro in-

⁴ Commentando il can. 1047 veniva specificato che: «Segun lo dicho en el comentario al canon 1037, se considera impedimento oculto a los efectos de pedir dispensa de él a la Penitenciaría el que non está divulgado ni hay peligro próximo de que se divulgue, aunque de él tengan conocimiento algunas personas. Cuando se concedió la dispensa en el fuero interno sacramental, el matrimonio fue ya válido desde el principio; pero es necesaria la dispensa en el fuero externo, no para la validez del matrimonio, sino para los efectos en este fuero», L. MIGUÉLEZ, *Comentarios al Código de Derecho canónico*, vol. II, Madrid 1963.

⁵ Si vedano, oltre agli autori che citeremo di volta in volta: J. HAHN, *Das Forum internum und seine Stellung im geltenden Recht*, Würzburg 1940; W. BERTRAMS, *Das Privatrecht der Kirche*, in «Gregorianum» 25 (1944), pp. 283-320; L. BENDER, *De impedimento matrimoniali publico et occulto*, in «Angelicum» 22 (1945), pp. 40-53; K. MÖRSDORF, *Der hoheitliche Charakter der sakramentalen Lossprechung*, in «Trierer Theologie Zeitschrift» 57 (1948), pp. 335-348; W. BERTRAMS, *De efficacia negotii iuridici ecclesiastici extra forum canonicum*, in «Periodica» 39 (1950), pp. 117-142; W. BERTRAMS, *De natura iuridica fori interni Ecclesiae*, in «Periodica» 40 (1951), pp. 307-340; K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts, I*, per 53, Paderborn 1953, pp. 313-315; L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 10 (1954), pp. 9-27; ID., *Potestas ordinaria et delegata*, Roma 1957; K. MÖRSDORF, *Der Rechtscharakter der iurisdictio fori interni*, in «Münchener Theologische Zeitschrift» 8 (1957), pp. 161-173; W. BERTRAMS, *De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum*, in «Periodica» 49 (1960), pp. 417-457; G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*, cit., pp. 64-110; F.R. MCMANUS, *The internal forum*, in AA.VV., *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Città del Vaticano 1970, pp. 251-261; A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *De foro interno iuxta canonistas postridentinos*, in AA.VV., *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Città del Vaticano 1970, pp. 269-294; V. DE PAOLIS, *Natura e funzione del foro interno*, in *Investigationes theologico-canonicæ*, Roma 1978, pp. 115-142. Si vedano anche: M. GITZLER, *De fori interni et externi differentia et necessitudine secundum principia Iuris Canonici*, Breslau 1867; A. PERATHONER, *Forum internum und forum externum im kirchlichen Strafrechte*, in *Theologische praktische Quartalschrift*, 1917, pp. 443-457; P. CAPOBIANCO, *De ambitu fori interni in iure ante Codicem*, in «Apollinaris» 8 (1935), pp. 591-605; ID., *De notione fori interni in iure canonico*, in «Apollinaris» 9 (1936), pp. 364-374; P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento*

terno anche oggi, sulla base di quanto espresso dall'attuale Codice, il quale: «ammettendo la potestà (giuridica) per il foro interno, non sembra pensare a questo come se fosse un campo esclusivo della morale»⁶. Il CIC17, secondo l'opinione di Mörsdorf, riavvicinava questi due ambiti dal momento che in esso si tendeva piuttosto a individuare i due fori⁷ come ambiti di azione della Chiesa: «in entrambi i fori è sempre la stessa Chiesa che cerca, in un modo o nell'altro, di compiere la sua missione per la salvezza degli uomini»⁸.

canonico, Padova 1941; G. OESTERLE, *De relatione inter forum externum et internum*, in «Apollinaris» 19 (1946), pp. 67-87; T.J. ROORDA, *De natura potestatis absolvendi a peccatis*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 4 (1948), pp. 353-381 e 513-540; E. FOGLIASSO, *Circa la rettificazione dei confini tra la teologia morale e il diritto canonico*, in «Salesianum» 13 (1951), pp. 381-413; B.F. DEUTSCH, *Jurisdiction of Pastors in the External Forum*, Washington 1957; G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Padova 1961, Ristampato in forma anastatica nel 2002; P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962; B. FRIES, *Forum in der Rechtssprache*, Munich 1963; M. SANCLIMENS, *Conflictus forum internum et externum in materia matrimonialis dispensationis*, Roma 1965.

⁶ F. J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, in R. LATOURELLE (a cura di), *Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. I, Assisi 1987, p. 546.

⁷ Sulla distinzione tra i due fori, interno ed esterno, e sulla loro ulteriore suddivisione, ricorda tra l'altro Fantappiè: «Alla chiara distinzione tomista tra *forum conscientiae*, relativo ai rapporti dell'uomo con Dio, e *forum externum*, relativo ai rapporti dell'uomo con l'uomo, nella seconda metà del Cinquecento subentra nella pratica giudiziaria della Chiesa un'ulteriore suddivisione. Il foro esterno è sdoppiato nelle due classi del *foro contenzioso* o giudiziale, del tutto esterno, in cui interviene l'accusatore, e del *foro non contenzioso* o misto; quello interno è, a sua volta, sdoppiato nel *foro sacramentale* ed *extrasacramentale*, a seconda che la potestà si eserciti solo nel sacramento della penitenza o fuori di esso nel foro della coscienza. Questa distinzione deriva dalla concessione data dal concilio Tridentino ai vescovi della potestà di dispensare e di assolvere "in foro conscientiae" da qualunque tipo di delitto occulto come anche dalle irregolarità e dalle censure che non abbiano attinenza col foro contenzioso. Come effetto di tali suddivisioni si ha la perdita della sostanziale unità del foro interno, che non coincideva più con il foro della coscienza, e la enucleazione di un triplice foro ecclesiastico: contenzioso, sacramentale (o penitenziale) e della coscienza», C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003, p. 173 nota 149. Sul punto vedasi anche A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Forum internum-forum externum. (En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno)*, in «Revista Española de Derecho Canonico» 23 (1967), pp. 253-331, in particolare pp. 272-284.

⁸ K. MÖRSDORF, *Der Rechtscharakter der «iurisdictio fori interni»*, cit., p. 164; la traduzione si trova in A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986, pp. 94-95.

Tuttavia il tenore del canone 196 *CIC17*⁹ non risolveva le problematiche evidenziate nel corso dei secoli precedenti, per cui l'utilizzo, ripetuto nel canone, dell'avverbio *alia*, ingenerava dubbi circa la unicità della potestà presente in capo alla Chiesa che si svolgeva nella duplice dimensione esterna ed interna¹⁰.

Con le modifiche apportate dal *CIC83*¹¹ si è chiarito che, laddove si discute di foro interno in opposizione al foro esterno, lo si fa in relazione agli ambiti di applicazione di un'unica potestà che è quella di governo, che sussiste in capo alla Chiesa e che è unica¹², solo che essa viene esercitata in due ambiti l'uno visibile (foro esterno), l'altro occulto¹³ (foro interno)¹⁴. Nemmeno si possono oggi distinguere i due

⁹ Il can. 196 *CIC17* recitava: «Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi alia fori interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extrasacramentalis» («La potestà di giurisdizione o di governo che esiste nella Chiesa per divina istituzione, è una di foro esterno e una di foro interno o della coscienza, sia sacramentale che extrasacramentale»).

¹⁰ Ciò probabilmente avveniva per ribadire le peculiarità proprie dell'ordinamento giuridico ecclesiale, anche con riferimento agli ambiti di esercizio della potestà, piuttosto che essere un riferimento alle materie da trattarsi in foro interno; l'osservazione ci pare pertinente in quanto era interesse del codificatore canonico ribadire le tipicità proprie del diritto della Chiesa, anche allora che si veniva a codificare, sul modello dei diritti civili, un corpo normativo pur sempre particolare ed autonomo.

¹¹ Per un breve commento al can. 130 del *CIC*, si veda, tra i più recenti: V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Città del Vaticano 2008, pp. 427-430.

¹² I. FUČEK, *Foro interno in generale, organi e materie di esso. Vastità ed importanza dei problemi*, in TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA, (a cura di), *Corso sul foro interno*, Roma 2007 (dattiloscritto). In senso contrario, ovvero della esistenza di due distinte potestà della Chiesa, a seconda del foro in cui veniva esercitata la medesima, si esprimeva G.S. BERARDI, *Commentaria ad Ius Ecclesiasticum Universum*, I, Torino 1766, dissertatio 1, cap. 2, pp. 12-13, il quale peraltro non distingue l'esercizio della potestà della Chiesa a seconda della materia (etica o giuridica), si veda: ID., *Commentaria in Ius Ecclesiasticum Universum*, I, Venezia 1778, pp. 9 ss.

¹³ Utilizziamo tale termine, dal momento che esso è stato a più riprese utilizzato per definire gli atti relativi al foro interno, anche se personalmente il termine *coscienza* ci parrebbe essere quello che meglio esprime l'ambito di esercizio degli atti giuridici interiori. Tuttavia, anche per la confusione cui il termine coscienza aveva portato, nella vigenza del Codice del 1917, utilizziamo pure il termine occulto; si veda F.J. URRUTIA, voce *Foro giuridico (forum iuridicum)*, in S. C. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, pp. 536-539. Sembra accostare impropriamente le due nozioni: F. SALERNO, voce *Foro canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano 1969, pp. 1-4.

¹⁴ Cfr. L. GITZLER, *De fori interni et externi differentia et necessitudine*, Bratislava 1867, p. 28.

fori con riferimento alla utilità pubblica o privata, che i singoli fedeli trarrebbero nell'esercizio dei loro diritti, come veniva invece ritenuto durante la vigenza del precedente Codice¹⁵.

Il criterio di distinzione tra foro esterno e foro interno, infatti, non riguarda le materie, bensì il grado di pubblicità che la persona desidera dare a determinate situazioni giuridiche, per cui il singolo decide se una determinata questione giuridica vada esaminata nel foro esterno o nel foro interno¹⁶, con la precisazione che, una volta affrontata la questione nel foro esterno, il fedele non sarà poi libero di riproporla nel foro interno: prevarrà, infatti, il criterio per cui dal foro esterno non si potrà tornare al foro interno¹⁷.

III. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli

Ci preme ora soffermarci sulle ricadute che l'esercizio della potestà di governo della Chiesa nel foro interno ha in relazione alla salvezza del fedele.

Secondo Saraceni era imprescindibile per la Chiesa tenere conto di tutto quanto avviene nella coscienza dell'uomo¹⁸, anche perché i due fori interagiscono continuamente tra loro e dunque non si può pensare che alcune questioni giuridiche riguardino solamente atti esterni, specie se si tiene presente che determinate scelte avvengono dapprima *in interiore* e solo successivamente si trasformano in atti esterni, o addirittura rimangono confinate al solo foro interno. Saraceni ricorda come le definizioni che tendono a separare i due fori o addirittura a distinguere in maniera netta

¹⁵ P. VIDAL – F. AGUIRRE, *De Personis*, in F. X. WERNZ (a cura di), *Ius Canonicum*, Tomo II, Roma 1943, p. 423.

¹⁶ Tale osservazione decisiva per comprendere la reale giuridicità del foro interno, è svolta da K. MÖRS DORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, Paderborn 1964, p. 312.

¹⁷ Unica eccezione è quella stabilita dall'attuale can. 64 CIC, in base al quale la Penitenzieria potrà concedere in foro interno una grazia già negata da altro Dicastero della Curia Romana.

¹⁸ Vedi il già ricordato: G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, cit., p. 105; ove tra l'altro si ricorda che la Chiesa: «*quamvis societas giuridica, ...nequit a singulorum conscientia hominum prescindere*», da M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, Torino-Roma 1948, p. 323.

tra diritto e morale¹⁹, vadano capite alla luce di difficoltà legate alla concreta traduzione di tali concetti in norme giuridiche positive²⁰.

Urrutia ricorda che i due fori non sono aree o ambiti separati²¹ ma: «modi diversi di attuazione sia del singolo fedele, sia dell'autorità nell'esercizio della sua potestà²²», e ciò si accorda perfettamente alla riflessione anche teologica sull'essenza dell'uomo, anima e corpo, per cui non si danno ambiti totalmente separati tra la dimensione esterna e quella interna, nemmeno sul piano giuridico.

La distinzione tra i due fori attiene dunque al modo di agire del fedele che potrà essere occulto oppure pubblico, e dunque giudicabile nel foro interno oppure nell'esterno²³.

¹⁹ Altra distinzione tipica fatta dalla dottrina canonistica, riguardava la materia o l'oggetto propri dell'uno e dell'altro foro, così ad esempio: P. CAPOBIANCO, *De ambitu fori interni ante codicem*, in «Apollinaris» 8 (1935), pp. 591-605; ID., *De notione fori interni in iure canonico*, in «Apollinaris» 9 (1936), pp. 364-374; A. VEERMESCH – I. CREUSEN – I. BERCH – I. GRECO, *Epitome Iuris Canonici*, t. I, Mechelen-Paris-Brugge 1963, n. 313, 1, p. 294.

²⁰ Successivamente al Concilio di Trento, la cosiddetta scuola casistica, separa nettamente, per quanto riguarda il diritto canonico, i due concetti di *culpa* e di *crimen*; il primo riguarderebbe le norme morali di diritto divino, il secondo le norme giuridiche civili. L'infrazione delle norme morali comporta dunque una *culpa teologica*, la quale implica un problema di coscienza, mentre l'infrazione delle norme civili comporta una *culpa iuridica*, la quale implica la obbedienza a leggi esterne, condizionata dalla sola pena esterna. Si veda sul punto: M. TURRINI, «*Culpa teologica*» e «*culpa giuridica*»: il foro interno all'inizio dell'età moderna, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» 12 (1986), pp. 147-168.

²¹ In tal senso già si esprimeva, come ricordato, F. SUÁREZ, *De legibus*, l. 8, c. 6, n. 11, ove affermava: «*Haec autem duo membra (forum externum et forum internum) ita sunt intelligentia, ut se habeant tamquam includens et inclusum, non tamquam mutuo se excludentia*».

²² F. J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, cit., p. 557.

²³ «l'esercizio della giurisdizione del quale ne ha legittima conoscenza la comunità, perché ci sono delle prove legittime di esso, è esercizio di giurisdizione per il foro esterno o nel foro esterno. E gli effetti di tale esercizio, pubblicamente conosciuti, appartengono al foro esterno. Invece, se l'esercizio della giurisdizione rimane occulto alla comunità come tale, e rimangono ugualmente occultati gli effetti prodotti, perché non ci sono prove legittime, allora si tratta di esercizio per il foro interno o nel foro interno», F.J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, cit., pp. 552-553. L'A. ricorda peraltro che: «*pubblico* non è lo stesso che *esterno*, in quanto l'attività o l'esercizio della giurisdizione *esterni* possono rimanere *occulti*. L'esercizio pubblico è sempre esterno, ma non viceversa, in quanto l'esercizio *esterno* non è sempre *pubblico*».

La potestà della Chiesa sul foro interno è di particolare importanza in quanto tale potestà, che di per sé rimarrebbe relegata ad un ambito occulto, viene ad assumere rilievo nell'ordinamento giuridico producendo effetti visibili, che dunque non si limitano al solo ambito della coscienza personale del fedele²⁴.

Bertrams ritiene che, ciò che avviene nel foro interno in relazione ai diritti personali dei fedeli essendo utile per la salvezza delle anime dei medesimi, fa sì che il foro interno possa qualificarsi come ambito giuridico di diritto pubblico ecclesiastico in quanto, contribuire allo sviluppo ed alla costituzione di tali diritti, è senza dubbio un contributo indispensabile al bene comune di tutta la Chiesa²⁵.

Non si può ritenere esservi una netta separazione tra i due fori dal punto di vista soggettivo, come si pretendeva da certa dottrina, dal momento che il fedele, considerato nella sua integralità, opera continuamente una scelta interiore che poi a volte produce effetti esteriori, in una continua "osmosi" tra pubblico e privato, tra coscienza (intesa come coscienza del fatto giuridico e non morale) e manifestazioni esteriori di volontà, che non possono essere separate fra di loro²⁶, a meno di voler pensare ad un individuo in grado di scindere continuamente il proprio pensiero dalle proprie azioni²⁷, cosa che certamente non rispecchia la realtà umana.

²⁴ Cf.: V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, cit.

²⁵ W. BERTRAMS, *De natura iuridica fori interni Ecclesiae*, in «Periodica» 40 (1951), p. 312: «Iamvero forum internum Ecclesiae est institutum canonicum, quod ordinatur ad negotia iuridica privata fidelium peragenda, ad ordinandas relationes iuridicas privatas, ad constituenda iura personalia fidelium. Hinc institutum canonicum fori interni partem constituit mediorum, quibus fideles bona supernaturalia obtinere, conservare, perficere possunt, proinde forum internum, quatenus est institutum canonicum, est iuris publici Ecclesiae». Si veda anche ID., *De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum*, in «Periodica» 49 (1960) pp. 417-457.

²⁶ A tal proposito è interessante ricordare che la Penitenzieria Apostolica si occupa anche di questioni riguardanti il foro esterno, anche se in modo assai limitato; le pratiche riguardanti tali decisioni, non vengono distrutte, a differenza di quanto avviene invece per le pratiche riguardanti il foro interno, salvo che riguardino casi particolarmente complessi o singolari, e che abbiano dato origine ad un approfondimento morale-giuridico, concretatosi nei cosiddetti "voti" scritti dei Prelati della Penitenzieria; vedi: U. M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica, un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti*, in *Corso sul foro interno*, cit.

²⁷ SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, cit., p. 126, parla esplicitamente di un principio «della normale inscindibilità dei due fori».

Bender addirittura evidenzia la principalità del foro interno rispetto al foro esterno, al punto che non vi sono nemmeno, a detta di tale autore, atti che siano di solo foro esterno, essendo questi ultimi ricompresi nel foro interno, dato che la coscienza sostiene ogni atto del fedele²⁸.

Saraceni indica un limite ben preciso alla prevalenza di ciò che avviene nel foro interno su quanto avviene nel foro esterno; secondo l'A. infatti, tale prevalenza può affermarsi: «sino a quando l'atteggiamento individuale, di ripulsione verso l'autorità, non presti, ad altri, occasione di rovina spirituale. È, infatti, precetto inderogabile di diritto naturale e divino positivo che sia evitato lo *scandalos*»²⁹. D'altronde un limite è ravvisabile pure in senso inverso: «la difesa del "*bonum communitatis*", cui intende l'*evitatio scandalis*", non può mai esigere, da parte del soggetto un'azione o un'omissione che costituiscano peccato, mortale o veniale, perché "*mala non sunt facienda ut eveniant bona*" o, come ammonisce la "*regola iuris*", "*utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas reliquatur*"»³⁰.

In questo senso il Codice fa riferimento più volte, enumerando obblighi e diritti dei fedeli, alla necessità che, nell'esercizio dei medesimi, sia evitato lo scandalo, in particolare ogniqualvolta il fedele esprime le proprie opinioni deve tenere presente

²⁸ L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 10 (1954), pp. 22-23: «Cum autem homo omnes actus suos regere debeat scientia private (conscientia), forum internum comprehendit omnes actus qui pertinent ad forum ecclesiasticum [...] Proprie loquendo non habetur actus qui positi sunt in solo foro externo. Proprie actus distinguuntur: actus positi in solo foro interno et actus positi in utroque foro. Omnia quae pertinet ad forum ecclesiasticum pertinet ad forum internum». Della medesima opinione sembra essere anche il processualista Arroba Conde, il quale, dopo aver ricordato che la realtà della Chiesa è una realtà che trascende i propri aspetti sociali, afferma: «Ciò significa che l'aspetto invisibile e carismatico della Chiesa è chiaramente superiore all'elemento visibile, societario e socio-giuridico. L'esperienza personale e comunitaria del mistero non si presta ad una totale configurazione giuridica. Perciò il diritto positivo canonico (la legge scritta) risulta insufficiente ed è subordinato all'intera realtà misterica della Chiesa. Da ciò discende la supremazia del foro interno (della coscienza) sul foro esterno (quello proprio del processo)», M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006⁵, pp. 21-22. Si deve però anche qui ricordare quanto già affermato in precedenza, ovvero che si deve considerare il principio della prevalenza del foro esterno sull'interno.

²⁹ G. SARACENI, *op. cit.*, p. 145.

³⁰ *Ibidem*, p. 147.

l'effetto che tali opinioni potrebbero avere sugli altri fedeli. Tuttavia vale, anche per tali norme, il limite inverso appena accennato per cui il fedele non potrà sacrificare la propria salvezza solamente per evitare uno scandalo o per salvaguardare, oltre ogni ragionevole limite, il bene della comunità cristiana.

L'esercizio della potestà di giurisdizione della Chiesa sul foro interno svolge una funzione determinante per il bene dei fedeli, regolando i problemi personali dei singoli fedeli e garantendo ad essi un bene soggettivo, che viceversa non si avrebbe se tali problemi rimanessero confinati alla esclusiva sfera interiore.

Nel corso della elaborazione canonistica relativa ai due fori, si distingueva tradizionalmente il foro interno in due ambiti: il foro interno sacramentale ed il foro interno extrasacramentale³¹. Prescindendo qui da un'analisi puntuale circa l'elaborazione dottrinale su tale distinzione³², non sempre peraltro univoca da parte della dottrina canonistica, un breve e superficiale sguardo alle materie proprie del foro interno, a prescindere dalla loro rilevanza sacramentale o extrasacramentale, fanno meglio comprendere perché per il fedele e per la sua salvezza sia così importante tale foro.

Sono infatti materie oggetto dell'esercizio della potestà nel foro interno³³: peccati in quanto materia propria del sacramento della Penitenza; le censure *latae sententiae*,

³¹ Anche se la Penitenzieria Apostolica, è bene ricordarlo, si occupa anche del foro interno extrasacramentale, con l'espressione qui utilizzata vogliamo solamente indicare il fatto che mentre le questioni di foro interno sacramentale sono abbastanza ben individuate, quelle di foro interno extrasacramentale sono assai variegate e difficilmente classificabili. Vedi sul punto: U.M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, cit. Vedi pure: L. DE MAGISTRIS – U. M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, in *La Curia romana nella Cost. ap. «Pastor Bonus»*, cit., pp. 419-429; E. MIRAGOLI, *La Penitenzieria Apostolica: un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 11 (1998), pp. 395-405.

³² Si fa peraltro notare come, nonostante dal Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, sia stata eliminata la distinzione tradizionale foro interno sacramentale-foro interno extrasacramentale, tuttavia l'art. 118, della Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor Bonus*, 28.VI.1988, AAS 80 (1988) 841-923, parla esplicitamente di tale distinzione, ai fini della individuazione delle funzioni operative svolte dalla Penitenzieria; ciò parrebbe a sostegno di una effettiva distinzione per "materia" di ciò che avviene nel foro interno.

³³ Cf.: I. FUČEK, *Foro interno in generale*, in *Corso sul foro interno*, cit.

in quanto gli atti da cui derivano non siano stati canonicamente accertati e siano pertanto rimasti occulti³⁴; le irregolarità che abbiano le stesse caratteristiche delle già citate censure; gli impedimenti, parimenti rimasti occulti, all'Ordine Sacro ed al Matrimonio³⁵; fatti e circostanze per i quali non sia possibile fornire prove esterne e che ingenerino incertezze relativamente alla validità o meno di atti sacramentali (specialmente di quelli non reiterabili); stati d'animo personali di vario ordine e natura che il soggetto non vuole siano resi manifesti a terzi; problemi attinenti la vita morale dei singoli, solitamente manifestati in ambito sacramentale, ma che richiedono una trattazione che superi l'ambito di competenza proprio del confessore³⁶.

IV. Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale.

Da questa seppur sommaria ed incompleta elencazione, appare di estrema evidenza l'importanza della volontà del fedele circa la individuazione del foro di competenza. È solamente tale volontà che è chiamata a poter stabilire la eventuale entrata in azione della potestà della Chiesa nel foro interno; la volontà individuale del fedele, esercitata nel foro interno, diviene così il vero e proprio «organo attuativo»³⁷ dell'ordinamento giuridico canonico; in questo senso Saraceni affermava che: «La volontà individuale, spinta dal dovere di coscienza, vi assume un valore preminente, perché indispensabile per la riconciliazione sacramentale con Dio e perché mezzo

³⁴ Cf. sul punto: J. I. ARRIETA, *Le censure canoniche nell'esercizio del ministero pastorale*, in *Corso sul foro interno*, cit.

³⁵ Su irregolarità ed impedimenti si veda: J. I. ARRIETA, *Irregolarità ed impedimenti*, in *Corso sul foro interno*, cit., con una interessantissima griglia esemplificativa *in fine*.

³⁶ Circa le singole competenze della Penitenzieria Apostolica si veda: C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, Città del Vaticano 2011, in particolare pp. 9-35.

³⁷ L'espressione è utilizzata dal SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, p. 178, ma è mutuata da L. TAPARELLI, *Saggio teoretico di diritto naturale*, vol. II, Roma 1928, p. 248, n. 1467.

tecnico per la conservazione dell'ordine stabilito dal diritto, che, senza spontanea osservanza, risulterebbe disatteso e carente di reazioni»³⁸.

Tale circostanza, da ultimo ricordata, potrebbe presentare notevoli difficoltà quanto alla sua giustificazione in un ordinamento statale, ma non presenta, invece, particolari problematicità in un ordinamento, come quello canonico, nel quale la volontà individuale trova la sua fonte normativa primaria in quello *ius* che, in quanto giusto e fonte di salvezza, viene spontaneamente riconosciuto dai fedeli come degno e meritevole di essere osservato sia all'esterno sia *in interiore*. In estrema sintesi il foro interno può definirsi nel modo seguente: «giurisdizione segreta condizionata dalla volontaria adesione dei soggetti all'ordine etico-teologico o all'ordine giuridico in situazioni occulte»³⁹.

³⁸ G. SARACENI, *op. cit.*, p. 179.

³⁹ *Ibidem*, p. 179.